



**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*per l'attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di Padova ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50*

TRA

- **Regione del Veneto**, c.f. 8007580279, in persona di Adanella Peron, nata a Borgoricco (PD) il 30 dicembre 1959, Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta regionale n.1374 del 12 ottobre 2021;
- **Provincia di Padova**, c.f. 80006510285, con sede a Padova in piazza Bardella n. 2, nella persona di Fabio Bui, nato a Venezia il 28 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Presidente in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Padova;
- **Comune di Padova**, c.f. 0064406287 con sede in Padova, via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sergio Giordani, nato a Padova il 10 maggio 1953 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente.

Premesso che:

- a) l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") definisce gli "*interventi di rilevanza regionale*" come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita situate al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell'entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
- b) in data 22 marzo 2021 la società LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, C.F./P.IVA 05602710963 (d'ora in avanti anche "*Proponente*") presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Padova un'istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale; l'intervento proposto consiste nell'apertura di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, con superficie di vendita di metri quadri 19.500, esclusivamente del settore non alimentare;
- c) l'intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto la superficie di vendita richiesta comporta il superamento del limite di metri quadri 15.000, prescritto dal richiamato articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale per gli interventi commerciali in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita;
- d) in data 16 giugno 2021 aveva luogo la seduta della conferenza di servizi istruttoria ed in data 22 settembre 2021 aveva luogo la seduta di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese – ai

sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione dell'accordo di programma;

- e) la conferenza di servizi formulava all'unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma; in particolare venivano accertate:
- e.1) la compatibilità e la sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla luce delle disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Veniva, altresì, accertata la compatibilità urbanistica dell'iniziativa commerciale anche alla luce delle sopravvenute disposizioni regionali di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in materia di obbligo di pianificazione coordinata intercomunale delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita; veniva da ultimo accertata la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa commerciale in esame;
  - e.2) la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'idoneo titolo edilizio e nel caso di specie, ai fini dell'approvazione, da parte del Comune, del progetto definitivo che consentirà la realizzazione dell'intervento edilizio correlato all'iniziativa commerciale;
  - e.3) la compatibilità ambientale connessa alla iniziativa commerciale, come da provvedimento della Provincia di Padova n. 277/VIA/2020 del 17 dicembre 2020 in esecuzione di quanto disposto dalla conferenza di servizi decisoria del 30 novembre 2020 con riferimento al *"progetto per il recupero delle aree degli edifici esistenti dell'ex Foro Boario di Padova in Corso Australia –Grande struttura di vendita"*;
  - e.4) l'idoneità dell'assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, oltre che sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità;
- f) i rapporti con i soggetti richiedenti, con particolare riferimento all'attuazione delle misure compensative di responsabilità sociale e di natura ambientale, venivano disciplinati dall'allegata convenzione con il Comune di Padova stipulata in data 21 ottobre 2021, attraverso specifici interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive, elencati all'articolo 3 del presente Accordo di programma;
- g) la Giunta regionale, con deliberazione n. 1374 del 12 ottobre 2021, sulla scorta delle risultanze della predetta conferenza decisoria e preso atto degli impegni contenuti nella citata convenzione tra il Proponente e il Comune di Padova, approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, le predette Amministrazioni sottoscrivono il seguente

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

##### **Articolo 1 – Oggetto e dimensioni dell'intervento commerciale**

Il presente Accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d'ora in avanti denominata *"legge regionale"*), consistente nell'apertura di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, di metri quadri 19.500 in termini di superficie di vendita, che sarà

realizzato dal Proponente sull'area situata nel Comune di Padova, Piazzale Centenario del Club Ignoranti n. 57-67, nell'area dove si trova collocato il complesso denominato "ex Foro Boario".

La superficie di vendita della grande struttura di vendita è così articolata all'interno del parco commerciale:

	Articolazione parco commerciale	SUPERFICI VENDITA MQ.		complessiva
		alimentare	non alimentare	
1	Leroy Merlin (rif. L1 L3)	0	16.000	-
2	Insegna da definire (rif. Z1)	0	3.500	-
	Ripartizione merceologica	alimentare	non alimentare	
	<b>TOTALE SUPERFICIE DI VENDITA</b>	-	19.500	19.500
	Sup. altre finalità commerciali: magazzini, uffici, servizi, aree coperte comuni			5.615
	<b>SUPERFICIE COMMERCIALE</b>			<b>25.115</b>

#### Articolo 2 – Destinazione urbanistica dell'ambito di intervento

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale, l'ambito di intervento, come attestato dal Comune in atti e in conferenza di servizi, è localizzato in area idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita in conformità alle vigenti previsioni dello strumento urbanistico comunale: l'area in questione è da tempo caratterizzata da una destinazione commerciale, la quale ammette l'insediamento di una grande struttura di vendita del settore "no food" (non alimentare), riconosciuta già dal previgente Piano Regolatore Generale (PRG) che individuava l'area quale "zona polifunzionale di trasformazione – Zona P.T.s.". La localizzazione dell'area come idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita veniva approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 19 giugno 2001.

Analoga previsione è stata successivamente trasposta nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Padova, ratificato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 142 del 4 settembre 2014, nel quale l'area stata individuata quale "ambito di riconversione e riqualificazione" nella città consolidata, recependo le indicazioni del PRG e del PATI in ordine all'insediabilità di una grande struttura di vendita.

La previsione di zona è stata ad ultima confermata nel Piano degli Interventi (PI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 9 maggio 2016 quale prima variante di adeguamento al PAT del previgente PRG.

L'iniziativa di recupero e riqualificazione dell'area dell'"ex Foro Boario" ricade all'interno del centro urbano approvato dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta comunale n. 532 del 7 ottobre 2014.

Le dotazioni di parcheggio relative all'iniziativa commerciale sono le seguenti:

Parcheggio: mq. 20.092;

Al fine di assicurare la predetta dotazione di parcheggio il Proponente mette a disposizione un'area avente superficie di mq. 34.153.

#### Articolo 3 – Interventi in favore del settore commercio, delle attività produttive e dei consumatori

Le Amministrazioni prendono atto degli impegni assunti dal Proponente in sede di convenzione con il Comune di Padova, indicata in premessa. In particolare il Proponente si è impegnato ad eseguire i seguenti interventi:



a) sviluppo e consolidamento occupazionale: assunzione di n. 207 unità di personale ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'apertura della grande struttura di vendita avente superficie pari a metri quadri 19.500.

Il Proponente e/o suoi aventi causa si è impegnato, entro il termine di attivazione dell'iniziativa commerciale:

- (i) ad assumere almeno il 20% dei lavoratori dalle liste in mobilità e/o in cassa integrazione nel comune interessato o in quelli contermini; con riferimento al personale proveniente da altri settori e/o mansioni è stato prescritto l'obbligo di formazione;
- (ii) ad assumere lavoratori con contratti a tempo indeterminato in misura pari al 40% rispetto alla totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei contratti nazionale e locale di riferimento, pari pertanto a numero 83 addetti;
- (iii) a trasformare in contratti a tempo indeterminato almeno il 55% della restante percentuale di dipendenti assunti a tempo determinato entro 3 anni dall'apertura al pubblico della grande struttura di vendita;

Gli impegni, così come formulati dal Proponente, consentiranno di raggiungere entro il termine di tre anni il numero complessivo di 170 addetti assunti a tempo indeterminato, pari all'82% del piano occupazionale complessivo;

b) interventi per la valorizzazione del commercio in ambito urbano: quale misura finalizzata alla valorizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici e urbani il soggetto Proponente si è impegnato a sostenere le attività del distretto del commercio denominato "*Padova Urbe Viva – vie e piazze del commercio*" attraverso un contributo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro per un arco temporale di 10 anni; l'impegno riveste particolare rilievo considerata l'importanza assunta dai distretti del commercio quale politica attiva a sostegno del commercio di prossimità che si caratterizzano per un partenariato pubblico privato;

c) valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate: il Proponente si è impegnato:

- c.1) nell'ambito di misure di welfare sociale al sostegno di uno o più orti urbani attraverso il progetto "*orto fai da noi*";
- c.2) ad inserire tra i propri fornitori alcuni dei vivaisti locali;

d) valorizzazione delle produzioni locali: il Proponente si è impegnato a:

- d.1) mettere a disposizione del Comune una porzione dell'area esterna per un numero di giorni l'anno pari a dodici (12) per la realizzazione di iniziative volte a promuovere la commercializzazione di prodotti veneti;
- d.2) implementare il processo denominato "*localizzazione degli acquisti*" preferendo le eccellenze "*made in Italy*" e la selezione di fornitori con processi produttivi in Italia. A tal fine si è impegnato a far sì che le aziende fornitrici della nuova struttura con sede in Veneto siano pari a 80 unità, in modo da costituire un valido indicatore del legame dell'azienda con il territorio;

e) azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive riferite al contesto territoriale di riferimento: il Proponente si è impegnato alla valorizzazione delle attività artigianali locali che vengono affiliate per i servizi di posa e installazione a domicilio;

f) erogazione di servizi qualitativi al consumatore:

il Proponente si è impegnato ad attivare diversificati servizi qualitativi al consumatore, tra i quali si evidenziano, per le loro particolari caratteristiche di pregio, quelli legati all'integrazione con le nuove tecnologie attraverso un'app dedicata che consenta al cliente una miglior esperienza d'acquisto;

g) erogazione di servizi gratuiti al consumatore:

il Proponente si è impegnato a prevedere svariati servizi gratuiti al consumatore, tra i quali si evidenziano per le loro caratteristiche di pregio:

- g.1) l'installazione di otto (8) postazioni per la ricarica gratuita di veicoli elettrici;
- g.2) il servizio "consulenza progetti" che consente di fissare un appuntamento con uno specialista per la progettazione del proprio bagno e del giardino;
- g.3) la realizzazione dei "corsi fai da te" aperti a tutti e suddivisi per difficoltà e tema;
- g.4) la realizzazione dei "corsi kids" rivolti ai più giovani e finalizzati a stimolare la creatività e manualità con piccoli lavori di falegnameria o giardinaggio. Il Proponente si è impegnato a realizzare tali corsi per un numero minimo di sei corsi all'anno;
- g.5) la realizzazione di uno spazio espositivo relativo al complesso immobiliare vincolato e oggetto di recupero attraverso l'iniziativa commerciale;

h) misure di welfare territoriale:

il Proponente si è impegnato alla realizzazione, almeno due volte l'anno, delle seguenti iniziative:

- h.1) la "Casa Ideale", progetto rivolto ad organizzazioni non-profit attraverso il quale l'azienda vende i propri prodotti rinunciando al proprio margine di profitto per progetti di accoglienza ed inclusione sociale;
- h.2) "Bricolage civico" progetto rivolto a cittadini o gruppi di cittadinanza attiva che si occupano di valorizzazione dei beni comuni nei confronti dei quali vengono offerti i prodotti del Proponente a prezzo ridotto per la manutenzione ed il recupero di luoghi fruibili dai cittadini;
- h.3) "Bricolage del cuore" attraverso il quale il Proponente mette a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all'anno da dedicare a progetti socialmente utili;
- h.4) "Cantieri fai da noi": iniziativa di microcredito svolta in collaborazione con associazioni del terzo settore e rivolta a famiglie in situazione di povertà abitativa per le quali il Proponente offre una ristrutturazione;
- h.5) l'"officina fai da noi": spazio attrezzato aperto agli abitanti del quartiere per svolgere piccoli lavori domestici di manutenzione e falegnameria;
- h.6) "Sos fai da noi": progetto che offre un servizio di portierato sociale diffuso per lo svolgimento di piccole necessità quotidiane a famiglie ed anziani in difficoltà;
- h.7) "Amico eco": progetto rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado finalizzato all'informazione e alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale;
- h.8) il progetto "Lotta alla povertà energetica" il quale prevede l'installazione di dispositivi per il risparmio idrico, termico ed energetico, presso le abitazioni di famiglie a basso reddito con difficoltà a pagare le bollette relative ai consumi di energia;
- h.9) "Bosco fai da noi": progetto che permette di recuperare, attraverso finanziamenti e materiali del Proponente, aree boschive e parchi urbani grazie al coinvolgimento di associazioni e gruppi di cittadinanza attiva.

**Articolo 4 – Interventi infrastrutturali e ambientali**

Il Proponente, ai fini dell'odierna iniziativa commerciale di apertura di una grande struttura di vendita nella forma di parco commerciale, si è impegnato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali e ambientali:

- a) miglioramento della viabilità di accesso da chi proviene dalla direzione sud di Corso Australia, con inserimento di una rotonda per lo smistamento del flusso diretto su via Montà;
- b) realizzazione di uno svincolo su Corso Australia con cavalcavia per chi proviene da nord e per chi esce verso Sud;
- c) adeguamento della esistente via Peano per sola necessità di pronto intervento e collegamento ciclopedonale tra l'area dell'Ex Foro Boario e la rete ciclabile esistente fino al raccordo con via Paolo Sambin;
- d) adeguamento della viabilità interna con due rotonde di smistamento del traffico, la prima in corrispondenza dell'esistente torre piezometrica, alla quale arriva la bretella di accesso dalla viabilità principale da sud e verso nord (corso Australia), dalla quale i flussi si dividono per l'entrata al parcheggio utilizzato dalle attività commerciali e ludico/ricreative; la seconda



- rotonda (collegata alla prima lungo la ferrovia) accoglie e distribuisce il traffico proveniente dal cavalcavia e di ritorno sullo stesso;
- e) predisposizione di una fermata per gli autobus nella nuova viabilità prevista lungo la ferrovia;
  - f) al fine di perseguire una riduzione dell'inquinamento acustico generato dall'iniziativa verranno realizzati: sistemi di dissuasione della velocità, utilizzo di asfalto fonoassorbente, realizzazione di barriere acustiche dell'altezza di due metri, abbassamento della quota stradale e realizzazione di terrapieno con terre di riporto;
  - g) attivazione di un servizio navetta di accesso alla struttura commerciale e convenzionamento con la polizia locale per l'effettuazione di un servizio di presidio e regolazione del traffico nei giorni di maggior afflusso; a tal fine il Proponente si è impegnato a corrispondere al Comune la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui per un periodo di tre anni a decorrere dall'attivazione della grande struttura di vendita;
  - h) attuazione delle seguenti misure compensative ambientali previste dalla normativa regionale in materia di commercio e richiamate nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 22 settembre 2021:
    - sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree coperte e/o impermeabilizzate;
    - misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
    - riduzione degli imballaggi;
    - utilizzo di materiali eco-compatibili;
    - misure volte ad assicurare il risparmio energetico e la produzione di energia alternativa;
    - riduzione inquinamento acustico e atmosferico;
    - ulteriori sistemazioni a verde.

#### **Articolo 5 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente**

Le Amministrazioni convengono che ai fini delle verifiche di competenza comunale di cui all'articolo 7 il soggetto Proponente dovrà provvedere alla trasmissione al Comune di Padova, con cadenza almeno annuale, di una dettagliata relazione in ordine all'attuazione degli impegni di cui alla convenzione in premessa richiamata e al presente Accordo di programma, che costituiscono condizione per la realizzazione dell'iniziativa commerciale, ove compatibili con l'apertura dei nuovi esercizi commerciali.

Resta inteso che gli impegni assunti dal soggetto Proponente sono trasferiti agli eventuali soggetti aventi causa.

#### **Articolo 6 – Modalità e tempi di realizzazione**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale, la grande struttura di vendita deve essere attivata per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione commerciale, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta del Proponente e/o suoi aventi causa, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

#### **Articolo 7 – Obblighi del Comune, della Provincia e della Regione**

Il Comune si impegna ad effettuare la necessaria vigilanza in ordine alla realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di conferenza di servizi del 22 settembre 2021 in ordine al rispetto degli impegni assunti dal proponente ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento previste dalla normativa regionale in materia di commercio.

Il Comune si impegna altresì ad informare periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Regione e la Provincia sullo stato di attuazione della convenzione allegata al presente Accordo di programma.

La Provincia si impegna nell'attività di collaborazione, per quanto di competenza, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale in premessa richiamato, ove non già realizzate.

La Regione si impegna nell'attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa regionale in materia di commercio.

#### **Articolo 8 – Modifiche**

Ciascuna delle Amministrazioni potrà in via separata apportare modifiche agli atti contemplati dal presente Accordo di programma, a condizione che tali modifiche non riguardino i presupposti del presente Accordo di programma.

#### **Articolo 9 – Onere di sostenibilità**

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, come attuato dall'articolo 10 del regolamento regionale, ai fini del presente Accordo di programma il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione, da parte del soggetto Proponente, di un onere aggiuntivo di sostenibilità territoriale e sociale calcolato nella misura del trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, con riferimento alla superficie lorda di pavimento interessata dall'intervento dimensionale richiesto. L'onere viene individuato nella misura di euro 309.679,29 (trecentonovemilaseicentosettantanove/29) di cui il 70 per cento, pari euro 216.775,50 (duecentosedicimilasettecentosettantacinque/50) è attribuito alla Regione e il 30 per cento, pari a euro 92.903,79 (novantaduemilanovecentotre/79) è attribuito al Comune.

#### **Articolo 10 – Foro competente**

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo di programma, che non siano riservate al Giudice Amministrativo, è competente il Foro di Venezia.

#### **Articolo 11 – Imposta di bollo e registrazione**

Il presente Accordo di programma costituisce un accordo di natura amministrativa tra i soggetti sottoscrittori ed è pertanto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 1, secondo capoverso, nonché ai sensi del punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Il presente Accordo di programma è altresì esente da registrazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

#### **Articolo 12 – Rinvio alla normativa**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di accordi di programma.

#### **Articolo 13 – Norme finali e transitorie**

Il presente Accordo di programma, composto di numero otto pagine, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il presente Accordo di programma sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti da leggi e regolamenti regionali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale il presente Accordo di programma, per quanto occorra, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

Tutti gli enti parti del presente Accordo di programma si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione del presente Accordo.

#### **Articolo 14 – Firma digitale**

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Per il Comune di Padova**

**Sergio Giordani**



GIORDANI  
SERGIO  
COMUNE DI  
PADOVA  
04.11.2021  
14:40:39  
GMT+00:00

**Per la Provincia di Padova**

**Fabio Bui**

Firmato digitalmente da: Fabio Bui  
Data: 05/11/2021 17:27:39

A handwritten signature in grey ink, appearing to read "Fabio Bui", positioned below the printed name and date.

**Per la Regione del Veneto**

**Adanella Peron**



PERON  
ADANELLA  
25.10.2021  
15:16:17  
GMT+00:00